

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento);

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, n. 8) del medesimo Regolamento per «responsabile del trattamento» si intende: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento”;

Visto, in particolare, l'art. 28 del medesimo Regolamento, “Responsabile del trattamento”, che al paragrafo 1 dispone “*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;

Visto, inoltre, il paragrafo 3 del medesimo articolo 28 del Regolamento, ai sensi del quale “*i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico ... che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*”;

Considerato che, in virtù dell'elevato numero di informazioni relativi a dati personali, anche di “categorie particolari”, contenute nelle banche dati e presso la sede dell'ente si rende necessario provvedere alla nomina di n. 4 soggetti a Responsabile del trattamento dei dati, al fine di migliorare la gestione di tale ambito.

Ritenuto pertanto opportuno individuare per ciascun servizio il Responsabile del trattamento dei dati

DECRETA

1) di nominare, ai sensi dell'art. 28, par. 3, quali Responsabili del trattamento dei dati i seguenti soggetti in possesso di requisiti di esperienza, capacità e affidabilità:

- **Dott.ssa Pia Isolani** (gestione TARI);

- **Dott.ssa Patrizia Fantacci** (gestione Tassa di Soggiorno, lampade votive)
- **Dott. Stefano Dente** (gestione Canone Unico, autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni allo scarico, coordinamento SIT)
- **Dott. Lorenzo Solla** (gestione IMU, attività recupero servizi a domanda individuale, gestione amministrativa della società, gara di appalto)

2) ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento il responsabile del trattamento:

- a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;
- d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;
- h) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

3) di autorizzare in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, par. 2, i soggetti in questione a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In tale caso, il responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento dando così, al titolare del trattamento, l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

4) di notificare copia del presente decreto a tutti gli interessati di cui al punto 1.

L'Amministrazione Unico
Alessandro Fracassi